

Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate Tributarie

(approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 16.03.2007)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 2) Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e di quanto disposto dall'art. 1, della Legge 27dicembre 2006 n. 296.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

- 1) La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
- 2) In adeguamento al principio posto dall'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente, salvo diverse disposizioni stabilite direttamente dalla legge, le relative deliberazioni devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1) Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale nel regolamento riguardante il singolo tributo.
- 2) Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazioni consiliari, salvo diversa determinazione della specifica legge.

Art. 6 Agevolazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie

- 1) Quando la realizzazione di opere pubbliche impone la chiusura al traffico di alcune vie e/o piazze per una durata superiore ai sei mesi, il Consiglio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, delibera agevolazioni sui tributi comunali a favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.
- 2) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono prevedere anche il dimezzamento delle imposte e tasse dovute su base annua con adeguamento della riduzione all'effettivo periodo di ulteriore preclusione sino a giungere alla totale esenzione quando la chiusura superi i dodici mesi.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 Soggetti responsabili della gestione

- La responsabilità della gestione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili, compete al funzionario responsabile di ogni tributo specifico, designato appositamente con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario idonea documentazione dell'accertamento dell'entrata così come previsto dall'art. 179 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 Modalità di pagamento

In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata entro i termini stabiliti mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento diretto agli sportelli dell'Agente della riscossione;
- c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di Tesoreria:
- d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- e) pagamento elettronico con carta di credito o carta pagobancomat di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con l'Agente della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

Art. 9 Attività di riscontro

- 1) I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 2) Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

3) Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

Art. 10 Rapporti con il contribuente

- 1) I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
- 2) Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche dai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- 3) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
- 4) Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dall'accertamento di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, il contribuente deve essere invitato a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito di accertamento, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
- 5) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
- 6) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 11 Diritto d'interpello

- 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2) La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro i termini di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con

- l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione comunale entro il termine di cui al comma 1.

Art. 12 Chiarezza e motivazione degli atti

- 1) Gli atti emessi dal funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ribadito dal comma 162 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 2) Gli atti di cui al punto 1 e dell'Agente della riscossione, devono tassativamente contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) delle modalità, del termine, dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
- 4) Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 13 Autotutela

- 1) Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con (determinazione) atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso di cui riscontri l'illegittimità.
- 2) Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che di tratta di:
 - a. errore di persona;
 - b. doppia imposizione;
 - c. errore logico o di calcolo;
 - d. errore sul presupposto del tributo;
 - e. mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;

- f. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile;
- g. preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni;
- h. esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.
- 3) Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 11/02/1997 n° 37.

Art. 14 Vertenze tributarie - Conciliazione giudiziale

- 1) E' compito del funzionario responsabile del tributo promuovere e resistere alle liti relative all'applicazione del tributo stesso. Se lo ritiene opportuno, per il successo della causa, può richiedere un parere legale. Le relative spese sono a carico del bilancio previsionale dell'ente.
- 2) Egli può promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il valore della vertenza non superi i 10.329,14 euro.
- 3) Per gli importi superiori a quanto indicato al comma 2 è richiesto il parere conforme del Segretario comunale.

Art. 15 Dilazioni di pagamento

- 1) Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - ammontare del debito superiore a € 154,94;
 - durata massima: dodici mesi;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza prevista anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto e fino a quel momento scaduto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 4) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a Euro 51,65.
- 5) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 40% delle somme complessivamente dovute.

6) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 5.164,57, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

Art. 16 Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente provvederà a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Art. 17 Interessi

- 1) La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19 Compensazione tra crediti e debiti tributari

E' ammessa la compensazione verticale nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo:

- a) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, compresi interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- b) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato ed indicante almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del

termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

d) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 20 Sanzioni

- 1) Per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, fermi restando i limiti massimi e minimi stabiliti dalle leggi, il funzionario responsabile al fine di personalizzare la sanzione, deve aver riguardo che la stessa sia informata ai principi stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, ai sequenti criteri direttivi:
 - a) imputabilità della sanzione in base al principio di legalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni;
 - b) intrasmissibilità dell'obbligazione al pagamento della sanzione per causa di morte;
 - c) gravità della violazione desunta dalla condotta dell'agente e dai suoi precedenti fiscali;
 - d) condizioni economiche e sociali del trasgressore con possibilità, in circostanze eccezionali e su richiesta del soggetto interessato, di rateizzare la sanzione;
 - e) esclusione della responsabilità per coloro che sono incapaci di intendere e di volere in base ai criteri indicati dal codice penale, per violazioni dovute da indeterminatezza delle richieste di informazioni e dei modelli di pagamento;
 - f) esclusione della punibilità nei casi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente e per coloro che hanno commesso il fatto per forza maggiore;
 - g) maggiorazione dell'entità della sanzione nei casi di concorso di violazioni o di violazioni continuate;
 - h) riduzione dell'entità della sanzione in conseguenza a ravvedimento operoso, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e pagamento nei termini previsti per l'impugnazione del provvedimento;
 - i) uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi;
 - j) irrogazione della sanzione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, o con apposito atto di contestazione contenente tutti gli elementi indicati dalle norme.
- 2) La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
- 3) La Giunta comunale può aggiornare ogni tre anni i limiti minimi e massimi delle sanzioni in base alle misure indicate dalle disposizioni ministeriali.
- 4) Le sanzioni sono irrogate dal responsabile di ciascuna entrata. Egli può disporre il pagamento, fino ad un massimo di 30 rate mensili, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato che versi in condizioni economiche disagiate.
- 5) Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione, gli interessati possono produrre deduzioni difensive entro i termini di legge. Sono, altresì ammessi la tutela giurisdizionale ed i ricorsi amministrativi.
- 6) E' irrogata una sola sanzione quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti. Il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
- 7) Ove possibile, deve essere adottato un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni al fine di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Art. 21 Messi notificatori

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente, e il superamento di un esame di idoneità.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 22 Forme di riscossione

- 1) La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999, n. 112 del 13 aprile 1999, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
- 2) Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata, salvo modifiche introdotte da norme primarie, nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639.

Art. 23 Procedure di riscossione

- 1) Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 15;
- 2) Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 24 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1) Il Comune non procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie che, riferite al debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di € 10,33, da non intendersi come franchigia.
- 2) Parimenti in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 10,33.
- 3) Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 4) L'abbandono di cui al comma 2 non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
- 5) Nelle ipotesi di cui sopra, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 25 Affidatari dei servizi tributari

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446

Art. 26 Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Art. 27 Formalità

Una volta divenuta esecutiva, la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa o con iniziative tali da assicurarne la piena diffusione;
- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 mediante raccomandata a.r., insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	2
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI		
Art. 4 Art. 5	Individuazione Regolamenti specifici Determinazione aliquote e tariffe Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni Agevolazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie	pag. pag. pag. pag. pag.	2 2 2 3 3
	TITOLO II -GESTIONE DELLE ENTRATE		
Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20	Soggetti responsabili della gestione Modalità di pagamento Attività di riscontro Rapporti con il contribuente Diritto d'interpello Chiarezza e motivazione degli atti Autotutela Vertenze tributarie Dilazioni di pagamento Rimborsi Interessi Arrotondamenti Compensazione tra crediti e debiti tributari Sanzioni Messi notificatori	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.	4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10
	TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26	Forme di riscossione Procedure di riscossione Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Affidatari dei servizi tributari Vigenza Formalità pag.	pag. pag. pag. pag. pag. pag.	